

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Decisione n. 75/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 6591 /225pf20-21/GC/blp del 01.12.2020
Reg. Prot. 74/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Danilo Del Gaizo – Componente;
avv. Gaia Golia – Componente;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;
avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6591 /225pf20-21/GC/blp del 01.12.2020 nei confronti del sig. Miroglio Gianfranco e della società ASD Futsal Monferrato,
la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 1 Dicembre 2020, il Procuratore Federale f.f. deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

- 1) il sig. Miroglio Gianfranco, Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Monferrato, per rispondere della violazione di cui all'art. 32, comma 5, del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06.07.2020, per aver effettuato il bonifico relativo all'iscrizione fuori termine e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza. Fatto commesso in Calliano (AT) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta;
- 2) la società ASD Futsal Monferrato, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 200,00 nei riguardi della ASD Futsal Monferrato e nei confronti del sig. Gianfranco Miroglio l'inibizione di giorni 30.

Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti del deferimento, rileva che lo stesso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.

I fatti contestati dalla Procura Federale nei riguardi del sig. Gianfranco Miroglio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Monferrato, sono supportati e documentalmente comprovati. Risulta ampiamente dimostrato che in data 22/9/2020 sia pervenuta la segnalazione della CoVi.So.D., con la quale veniva comunicato che l'istruttoria relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 maschile - s.s. 2020/2021 della società ASD Futsal Monferrato aveva dato esito positivo, ma con richiesta di sanzione, imputabile al ritardato pagamento mediante bonifico della somma necessaria a pagare l'iscrizione della suddetta società entro la data del 28 luglio 2020. Risulta altresì documentalmente provato e mai contestato dai deferiti, che il bonifico sia effettivamente pervenuto in data 30.07.2020

ovvero con due giorni di ritardo rispetto al termine del 28 luglio 2020, previsto dal C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020.

Per i fatti suddetti, il sig. Gianfranco Miroglio Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Monferrato, deve rispondere della violazione di cui all'art. 32, comma 5, del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06.07.2020; di conseguenza la società ASD Futsal Monferrato, deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all'esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Miroglio Gianfranco, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la società ASD Futsal Monferrato, € 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to dott. Cesare Mastrocola

Depositato in data 23 dicembre 2020.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia